

COMMISSIONE XIV  
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modifiche e integrazioni dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (347) . . . . .	1
PRESIDENTE . . . . .	1, 4
ALLOCCA, <i>Relatore</i> . . . . .	1, 4
MASCOLO . . . . .	4
MORELLI . . . . .	4
ZELIOLI LANZINI, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	4
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	6

La seduta comincia alle 9,40.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 (347).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 28 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo

lo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 ».

Comunico che in data 1° ottobre 1968 la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Allocca ha facoltà di svolgere la relazione.

ALLOCCA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende ad un tempo sia a perfezionare la norma contenuta nell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie che riguarda l'obbligo della visita sanitaria degli animali ai posti di confine, sia ad integrare l'articolo 8 del decreto presidenziale n. 264, riguardante l'ufficio e la funzione del veterinario di confine, allo scopo di rendere più lata la norma dello stesso articolo 8 per il conseguimento dei particolari fini d'istituto della polizia veterinaria ai posti di confine stradali, portuali e aeroportuali.

Ricordo a me stesso il testo dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, il quale così recita:

« Alla visita sanitaria degli animali, della carne e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine o di porto. Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato degli animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi di animali riconosciuti non sani. Debbono proibire del pari l'uscita

dal regno degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive o sospetti di esserlo.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel Regno e al pagamento del relativo diritto ».

A tenore di questa norma, la disciplina del transito degli animali al confine prevede: 1) che le visite degli animali (vivi o morti) che si importano nel territorio dello Stato e da esso si esportano devono essere eseguite da una particolare categoria di sanitari: i medici veterinari di confine; 2) che detti sanitari devono proibire l'ingresso nello Stato degli animali eventualmente affetti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo e l'uscita dal territorio dello Stato degli animali riconosciuti affetti da malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo; 3) che gli animali vivi passanti per le stazioni di confine all'entrata nel territorio dello Stato sono indistintamente soggetti alla visita sanitaria e al pagamento del relativo diritto.

Ed è proprio quest'ultimo comma che presenta maggiore interesse ai fini del disegno di legge di cui ci stiamo occupando. Quando si tratta di animali vivi passanti per le stazioni di confine per qualsiasi ragione (per puro transito, per importazione, per esportazione, per ragioni commerciali, industriali, scientifiche, sportive, turistiche), qualunque sia la specie cui appartengano (equina, ovina, suina, canina, caprina, felina, ecc.) e il tipo che li caratterizza (animali da reddito, animali di affezione, animali al seguito di turisti), sia che trattisi di capi unitari che di mandrie, di greggi, di branchi, tutti — indistintamente — sono soggetti, al momento di entrare nel territorio dello Stato, alla visita sanitaria.

Ovviamente le diverse condizioni di vita e in modo particolare quelle del traffico, del commercio, del turismo esistenti all'epoca dell'entrata in vigore della norma — la quale, ripeto, risale al 1934 — non suggerirono al legislatore l'opportunità di un'eventuale distinzione degli animali da sottoporre obbligatoriamente alla visita sanitaria, anche perché, sostanzialmente, lo scopo unico della norma stessa era quello di assicurare, nel particolare settore del traffico al confine, esclusivamente idonee misure tecniche per evitare, ai fini della difesa dell'igiene e della sanità pubblica nonché del patrimonio zootecnico dello Stato, l'immissione nel nostro territorio di cause epidemiologiche o di zoonosi infettive e diffuse che comunque potessero aver rapporto con il transito degli animali per i posti di confine. Mancata distinzione, invece, che in

questi ultimi anni — specialmente per le mutate condizioni e per il notevole sviluppo del movimento turistico al confine — si fa sempre più insostenibile nel senso che, ferma restando l'applicazione di misure tecniche idonee alla tutela e alla difesa della salute pubblica e del patrimonio zootecnico, non è più possibile intralciare, ingolfare e rendere ancor più estenuante il traffico turistico per via della visita sanitaria al confine degli animali al seguito dei viaggiatori. E ciò, ovviamente, non soltanto per liberare il viaggiatore turista da pesi, difficoltà, disagi o spiacevoli reazioni psicologiche (come giustamente si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge), ma anche e soprattutto per facilitare, agevolare, rendere più spedito il traffico al confine in genere e favorire anche sotto quest'altro aspetto l'incremento del turismo.

Che cosa possa accadere al confine nel periodo di punta estivo si può facilmente immaginare solo che si considerino i seguenti dati: 1) nel 1967 il traffico turistico ha fatto registrare la presenza di 27 milioni di unità, delle quali almeno l'80 per cento è affluito con autoveicoli; 2) i posti di confine che sono attualmente previsti sono complessivamente 86, dei quali 10 sono posti di confine ferroviario, 38 di confine portuale, 16 di confine aeroportuale, 22 di confine stradale; 3) nei complessivi 86 posti di confine, allo stato, solo in 22 di essi funziona l'ufficio del veterinario di confine, e precisamente nei 10 posti di confine ferroviari, in 9 posti di confine portuale e in 3 posti di confine aeroportuale; 4) nei 22 posti di confine stradale nemmeno uno ha l'ufficio del veterinario di confine funzionante; 5) su 86 posti di confine, ben 64 sono ancora sprovvisti dell'ufficio del veterinario di confine.

A questi dati di fondo bisogna aggiungere quelli del movimento degli animali al seguito dei viaggiatori e soprattutto di cani: a) ogni cento macchine che transitano alla frontiera terrestre, 15 in media portano a bordo un cane; b) alle frontiere marittime il numero degli animali è pari allo 0,4 per cento dei passeggeri; c) per via aerea il numero degli animali al seguito ascende allo 0,05 per cento di turisti.

Bisogna inoltre considerare che le macchine che portano a bordo un animale non possono utilizzare un qualsiasi valico di confine terrestre, ma sono obbligate ad attraversare solo i confini nei quali è stato possibile assicurare un servizio veterinario. Che se gli onorevoli colleghi vogliono tener conto per un verso che i medici veterinari alle dipendenze del Ministero della sanità sono complessiva-

mente 240, ivi compresi i funzionari della direzione generale dei servizi veterinari e i veterinari dei 13 uffici provinciali e per l'altro verso la mole veramente onerosa del lavoro dei medici veterinari per il controllo igienico-sanitario al confine degli animali da reddito e delle derrate alimentari di origine animale in importazione oltre a dedurre che l'amministrazione sanitaria, con la sua attuale organizzazione, in personale e mezzi, non è assolutamente in grado di provvedere con completezza al servizio veterinario di confine, converranno agevolmente anche sull'altra ipotesi: che se fossero efficienti pure i 22 valichi stradali il problema resterebbe insoluto.

Da tale situazione deriva la necessità del disegno di legge in esame, per il quale, senza venir meno alle maggiori garanzie di tutelare efficacemente la salute pubblica, si agevolano le preponderanti esigenze del turismo e si pone l'amministrazione sanitaria in condizione di poter compiutamente provvedere ai servizi veterinari di confine.

Il disegno di legge consta di due articoli. Con il primo si aggiungono all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie i seguenti commi:

« Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro della sanità con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

In pratica con l'articolo 1 si prevede l'esonero dall'obbligo della visita veterinaria al confine per i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per importazione, esportazione o transito, ma per gli stessi animali — salvo l'assoggettamento all'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, per il quale, nei casi in cui una malattia infettiva viene constatata in

un paese estero e ne deriva possibilità di contagio, il Ministro della sanità ordina le misure restrittive atte a proteggere il territorio nazionale — si chiedono altresì più severe garanzie sanitarie all'origine: cioè un certificato di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello stato di provenienza, che deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza; è stato riconosciuto clinicamente sano e tutte le altre indicazioni che il Ministro della sanità vorrà determinare con suo apposito decreto.

Per maggiore chiarezza mi pare opportuno sottolineare che per l'importazione, l'esportazione e il transito di cani e di gatti, che non siano al seguito di viaggiatori, rimane l'obbligo della visita previsto dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie e ribadito dall'articolo 52 del regolamento di polizia veterinaria. Ma io credo che l'articolo 1 possa essere decisamente accettato anche sotto un profilo strettamente scientifico. Sostanzialmente la malattia infettiva e diffusiva dei cani e dei gatti che deve più preoccupare è l'idrofobia o lissa o rabbia che è appunto la zoonosi contro la quale i moderni trattamenti immunizzanti di profilassi sono quelli di maggiore efficacia e che offrono sufficienti garanzie.

Mi sembra comunque opportuno, sulla base della legislazione straniera in proposito, di presentare un emendamento al testo del presente disegno di legge, diretto a consentire l'esenzione della visita veterinaria al confine anche a quelle altre specie di animali vivi al seguito dei viaggiatori, che non costituiscano pericolo di propagazione di malattie. E poiché nella maggior parte di questi casi si tratta di animali tipicamente di affezione, le cui specie spesso mutano con il variare dei tempi e delle abitudini per cui non è possibile farne una elencazione *a priori*, sarei dell'avis di demandare al ministro della sanità la facoltà di stabilire con propria ordinanza le varie specie per le quali potrà essere accordata l'esenzione dalla visita.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si modifica solo il quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, in quanto in esso si prevede che delle funzioni di veterinario di confine possono essere incaricati, con appositi decreti del ministro della sanità, anche veterinari liberi professionisti nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici.

Desidero sottolineare che sono favorevole a questo articolo, per la considerazione che esso crea diversi posti di lavoro per la nobilissima categoria dei medici veterinari, le cui fila, purtroppo, si vanno giorno per giorno assottigliando, per il numero sempre più scarso di nuovi elementi ai quali la nostra società non offre sicure speranze di poter locare proficuamente le loro attitudini professionali e ne costringe ormai taluni dei 4 mila - quanti sono attualmente i medici veterinari - a cercare proficue occupazioni in altre attività e in settori, che non hanno nulla a che vedere con la professione e la vocazione di medico veterinario, quale ad esempio quella di insegnante di materie scientifiche nella scuola media dell'obbligo.

Anche per questo motivo, il disegno di legge in esame merita una favorevole considerazione da parte degli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore dell'ampia e dettagliata relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

MASCOLO. In linea di massima non ci opponiamo al disegno di legge presentato che senz'altro è opportuno, anche se non si può certo pensare che sia determinante ai fini di prospettive di sviluppo turistico che ritengo siano legate ad altre circostanze.

Non ci opponiamo perché il provvedimento fornisce una soluzione, sia pure transitoria, al problema della scarsità del personale veterinario al confine, nonché al problema dell'occupazione di liberi professionisti, anche se solo marginalmente, trattandosi di impiegarne al massimo una trentina. Ma indubbiamente si snelliscono le procedure e non credo che si corrano pericoli per il patrimonio zootecnico perché si tratta soprattutto di cani non portatori di malattie, ma semmai di una sola, l'idrofobia, le cui manifestazioni cliniche sono assai evidenti.

Certo tutto dipenderà, in definitiva, dalla applicazione delle norme e dalla serietà con la quale saranno eseguite le direttive del ministero.

MORELLI. Vorrei porre una domanda al relatore. Si dice che si deve esibire, da parte dei proprietari degli animali, un certificato al passaggio della frontiera. Il certificato in questione è previsto anche nei rispettivi paesi d'origine dei turisti?

ALLOCCA, *Relatore*. Vi sono degli accordi internazionali in proposito ed il cer-

tificato è determinato dal Ministero della sanità.

MORELLI. Ho posta la domanda perché non vorrei che ci si dovesse trovare in difficoltà di fronte a stranieri non al corrente della necessità del certificato.

ALLOCCA, *Relatore*. L'articolo 52 del regolamento veterinario prevede un certificato di origine, di sanità, nonché la visita per tutti i cani ed i gatti. Ma il problema riguarda solo gli animali che accompagnano i viaggiatori, tutti gli altri sono soggetti alla norma citata ed all'articolo 32 del testo unico.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

ZELIOLI LANZINI, *Ministro della sanità*. Ringrazio il relatore che con la sua ampia relazione ha esonerato il Ministro dal fornire molte precisazioni.

Il provvedimento in esame è stato il primo che mi è stato sottoposto, non appena formato il nuovo Governo, sotto forma di decreto-legge e sono lieto che la Camera approvi oggi questo disegno di legge. Spero che avremo nel prossimo anno un flusso di turisti (che certo non ritengo direttamente influenzato dal tipo di disciplina sanitaria per i cani e i gatti in transito ai confini) meno impaziente di quello dello scorso anno durante il quale si è stati costretti a chiamare d'urgenza, veterinari a visitare i vari cagnolini al seguito di questo o quel viaggiatore.

Sono pertanto favorevole e spero anzi che si possa avere un'estensione delle norme anche ad altri animali. Al riguardo potrei infatti citare il caso di un medico di Mantova che avendo ricevuto in dono da un suo collega straniero dei pappagalli, ha dovuto fare intervenire un suo amico veterinario che ha effettuato una visita puramente formale alla Malpensa, perché nessuno dei veterinari dell'aeroporto si intendeva dei pappagalli. Per evitare simili artifici né seri, né legittimi mi auguro pertanto una estensione anche ad altri animali.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi: « Salva l'applicazione dell'artico-

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

lo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per l'importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro della sanità con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

L'onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

dopo l'ultimo comma *inserire* il seguente:

« L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministero della sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Allocca.

(È approvato).

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 1 risulta così formulato:

#### ART. 1.

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi: « Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per l'importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministero della sanità con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro della sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti: « Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la costituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro della sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.

---

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 1968

---

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 » (347):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alboni, Allera, Allocca, Andreoni, Armani, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Bosco, Buffone, De Maria, Di Mauro, Foschi, Gorrieri, Marotta, Mascolo, Monasterio, Morelli, Piccinelli, Senese, Sisto, Sorgi, Tantalo, Venturoli e Zanti Tondi Carmen.

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO